



# COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Via G. Marconi 26  
36023 Longare (VI)  
codice fiscale  
00415090240  
tel. 0444/555012  
fax 0444/953441

Ord. n. 15 del 07/04/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

## IL SINDACO

### Visti:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11-3-2020;
- il DPCM 22/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone»
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19»;
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

**Preso atto** dell'ordinanza del 03 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;

**Considerato**, che nell'ordinanza di cui sopra si prevede, fino al 13 aprile 2020, il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano che preveda ulteriori misure di sicurezza e precisamente:

1. una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

**Ritenuto** necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare attività di commercio nella forma del mercato su area pubblica di generi alimentari purché siano osservate le misure succitate;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

#### ***DISPONE***

che, fino al 13 aprile 2020, l'effettuazione del mercato settimanale del giovedì in Via G. Marconi e l'attività di vendita su posteggio isolato nel giorno di sabato in Via G. Marconi, inseriti nel vigente Piano del commercio avvenga nel seguente modo:

- le aree mercatali all'aperto saranno perimetrate e sorvegliate a cura dell'Amministrazione con il coinvolgimento della Protezione Civile e con il coordinamento della Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici;

- le aree dedicate al mercato dovranno essere delimitate e disporre di due varchi, uno per l'accesso e l'altro per l'uscita. Dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e tutti i venditori, così come i compratori, **dovranno utilizzare obbligatoriamente guanti e mascherine**, o comunque avere naso e bocca coperti.

#### ***INFORMA***

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

#### ***INDIVIDUA***

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento la Sig.ra Aiani Lorella, responsabile Area Affari Generali del Comune di Longare (tel. 0444-555012– mail: segreteria@comune.longare.vi.it);

#### ***DISPONE***

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Vicenza;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

Il Sindaco  
ZENNARO Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.